

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 131/2023

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (di seguito: Linee guida CEEAG), con decorrenza dal 1 gennaio 2024, conformemente alla decisione della Commissione europea C(2023) 9135 final, del 19 dicembre 2023.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nelle Linee guida CEEAG, integrate dalle seguenti definizioni:
- a) anno di competenza: l'anno di competenza "n" è l'anno nel quale vengono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 131/2023;
 - b) periodo di riferimento: per ciascun anno di competenza "n" è il triennio che va da "n-4" a "n-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione;
 - c) VAL: si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni operative emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità).

Articolo 2 Agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1 gennaio 2024

- 2.1 A decorrere dal 1 gennaio 2024, le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dall'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 sono riconosciute mediante l'applicazione da parte dell'impresa distributrice di aliquote differenziate della componente A_{SOS} di cui al comma 1.1 del TIPPI.

2.2 L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023 è riconosciuta, per ogni anno di competenza n , alle imprese a forte consumo di energia elettrica in possesso sia dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sia del requisito di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 131/2023, e che non si trovino in condizioni di impresa in difficoltà come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 131/2023, senza pregiudizio per gli obblighi derivanti dalle condizioni di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, nonché delle condizioni che verranno determinate ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.3 Ai fini di cui al comma 2.1, la componente A_{SOS} è applicata in maniera differenziata per le seguenti classi di agevolazione:

- a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 131/2023;
- b) Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 131/2023;
- c) Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 131/2023;
- d) Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che pur non operando in alcuno dei settori di cui alle precedenti lettere b) e c), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

2.4 La componente A_{SOS} , per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2.3, lettere b), c) e d), in coerenza con la struttura tariffaria stabilita dall'Autorità, è articolata rispettivamente nelle Classi A_{SOS1} , A_{SOS2} , e A_{SOS3} e aggiornata trimestralmente.

2.5 Le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2.3, lettere b), c) e d), possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) in luogo dell'applicazione della componente A_{SOS} il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza.

2.6 La richiesta di cui al comma 2.5 ha natura vincolante nell'anno di richiesta della agevolazione; CSEA al fine della formazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica assegna a tali imprese la Classe di agevolazione denominata VAL_{RX} e tiene separata evidenza della differente classe di appartenenza articolandola in VAL_{R1} , VAL_{R2} e VAL_{R3} .

- 2.7 La componente A_{SOS} è posta pari a zero per le imprese di cui al comma 2.5; per le stesse imprese, il pagamento del contributo minimo dovuto è regolato direttamente con CSEA dalle suddette imprese con le modalità di cui all'Articolo 9.
- 2.8 Le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, rientrano nella Classe 0.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E DISPOSIZIONI PER LA CSEA

Articolo 3

Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 3.1 A partire dall'anno di competenza 2024, la CSEA predispone annualmente e aggiorna l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica che rispettano i requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 2 del presente provvedimento.
- 3.2 La CSEA rende disponibile il Portale per la raccolta delle dichiarazioni annuali attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese di cui al comma 3.1 (di seguito "Portale") per le verifiche necessarie alla costituzione degli elenchi e all'assegnazione delle classi di agevolazione. È dato mandato a CSEA di procedere, con proprie circolari, previa informativa al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (di seguito: DSME) dell'Autorità, ad apportare le modifiche operative per l'accesso al Portale in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria.
- 3.3 Il Portale è, di norma, aperto in sessione ordinaria entro il 1° ottobre di ciascun anno $n-1$ per la richiesta di agevolazione del successivo anno n . Sono fatte salve, per l'anno di competenza 2024, le disposizioni di cui al Titolo IV.
- 3.4 Il Portale è, di norma, aperto in sessione suppletiva entro il 1 marzo di ciascun anno n per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno n alle condizioni di cui all'Articolo 8.
- 3.5 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 131/2023, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui all'Articolo 8.
- 3.6 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 131/2023, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui all'Articolo 5.
- 3.7 Nei casi di imprese di recente costituzione la CSEA si attiene alle disposizioni di cui all'Articolo 6.
- 3.8 Ai fini del controllo del requisito di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 131/2023, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui all'Articolo 7.
- 3.9 Nel corso della sessione ordinaria di cui al comma 3.3, le imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non

oltre il termine perentorio di 45 giorni dall'apertura del Portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'intero anno di competenza n , delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.

- 3.10 Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva prevista dal comma 3.4, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell'anno n ; inoltre, per tali casi è prevista una maggiorazione del contributo richiesto da CSEA per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo di cui all'Articolo 10. Le imprese che accedono al Portale per la sessione suppletiva rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
- 3.11 La ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta esclusivamente la conclusione del processo di invio.
- 3.12 Entro il giorno 18 del mese successivo alla chiusura della sessione ordinaria del Portale, la CSEA pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica beneficiarie dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023 per l'anno di competenza n , distinte per classi di agevolazione di cui al precedente comma 2.3, lettere b), c), e d).
- 3.13 Nell'elenco di cui al comma 3.1 è data separata evidenza della classe di agevolazione di cui all'articolo 2, per ciascuna delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 3.14 La CSEA pubblica mensilmente sul proprio sito internet l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.1 in esito ai controlli di cui all'Articolo 8 e all'ammissione nell'elenco a seguito della sessione suppletiva di cui ai commi 3.4 e 3.10.
- 3.15 All'atto della costituzione dell'elenco di cui al comma 3.14 per l'anno n , la CSEA associa d'ufficio una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:
 - a) al termine dell'anno $n-1$ risultano ancora assegnatarie di una classe di agevolazione provvisoria;
 - b) sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all'assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l'anno n : a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l'anno n la classe definitiva dell'anno $n-1$.

Articolo 4

Disposizioni in merito ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 131/2023

- 4.1 Ai fini della raccolta delle dichiarazioni di cui al comma 3.2 le imprese devono fornire:
- a) i dati di prelievo di energia elettrica dei Punti di Prelievo (POD) nella titolarità della propria Partita IVA, in relazione all'annualità $n-2$ rispetto all'anno n di agevolazione, con le modalità di raccolta definite da CSEA;
 - b) per ciascun anno del periodo di riferimento i dati per il calcolo del VAL, in continuità con lo schema già previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel e s.m.i. per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2023.
- 4.2 Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG, le imprese dichiarano il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.
- 4.3 Le imprese all'atto della dichiarazione compilano obbligatoriamente lo schema del VAL ai fini della verifica del livello di contribuzione minima dovuta, anche laddove non optino per la modalità di determinazione del contributo minimo in funzione della percentuale del VAL utilizzando il modello di cui alla determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020.
- 4.4 Eventuali modifiche alle modalità di cui al comma 4.2 e 4.3 sono apportate mediante determinazione del Direttore della Direzione DSME, previa informativa al Collegio dell'Autorità
- 4.5 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
- 4.6 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 4.5 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- 4.7 Ai fini della registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- 4.8 La relazione della società di revisione legale o del revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010, deve esprimere un giudizio positivo sulla redazione del bilancio, considerando gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Articolo 5 ***Imprese in difficoltà***

5.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 3.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la CSEA acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 (punti da 19 a 24) in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà".

Articolo 6 ***Disposizioni concernenti le imprese di recente costituzione***

6.1 Sono considerate imprese di recente costituzione le imprese costituite almeno nell'anno $n-1$ rispetto all'anno di competenza n , incluse le imprese costituite negli anni precedenti all'anno $n-1$ la cui attività produttiva e l'associato impiego di energia elettrica risultino differiti nel medesimo anno $n-1$.

6.2 La CSEA consente alle imprese di cui al comma 6.1 di accedere al Portale per l'iscrizione all'Elenco per l'anno di competenza n fino al 31 dicembre dell'anno $n-1$. Il rispetto della soglia di consumo annuo di 1 GWh di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 131/2023 viene verificato con riferimento a consumi degli ultimi dodici mesi, purché sia precedente alla presentazione della dichiarazione.

6.3 Le imprese di recente costituzione, al momento dell'iscrizione per la competenza dell'anno n , compilano l'apposita dichiarazione mediante il Portale e presentano unitamente una relazione contenente:

- a) le modalità di stima dei dati di bilancio, in particolare il VAL, inserito con riferimento al periodo di attività per l'anno $n-1$ evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione;
- b) una dichiarazione, ex articolo 47 del DPR 445/2000, del rappresentante legale o negoziale (quest'ultimo munito di procura) dell'impresa recante l'impegno a trasmettere copia della dichiarazione IVA dell'anno $n-1$, recante il Codice Ateco prevalente dichiarato, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno n ;
- c) l'impegno alla redazione della diagnosi energetica conforme all'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 s.m.i ovvero ad adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, riferita ad un intero sito produttivo, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 s.m.i., entro l'anno di fruizione dell'agevolazione.

6.4 La CSEA si riserva di effettuare controlli e approfondimenti istruttori in merito al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 131/2023 con riferimento al settore in cui opera l'impresa, tramite verifica della dichiarazione IVA trasmessa dall'impresa entro la fine dell'anno n e, in caso di esito negativo, di assumere le azioni di competenza.

- 6.5 La CSEA accerta la documentazione necessaria, inclusa quella relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, e assegna la classe di agevolazione all'impresa per la competenza dell'anno n .
- 6.6 In occasione della successiva dichiarazione inviata tramite il Portale (nell'anno n per l'anno di competenza $n+1$), l'impresa inserisce i dati fiscali effettivi dell'anno $n-1$.
- 6.7 I dati fiscali effettivi dell'anno $n-1$ delle imprese di recente costituzione sono utilizzati:
- a) per il riconoscimento *ex post* delle agevolazioni di competenza del medesimo anno $n-1$;
 - b) per la verifica *ex post* delle agevolazioni riconosciute nell'anno n ;
 - c) per il riconoscimento delle agevolazioni per l'anno $n+1$.
- 6.8 In caso di mancata iscrizione dell'impresa al Portale per l'anno $n+1$, la CSEA provvede a fare esplicita richiesta all'impresa dei dati fiscali effettivi relativi all'anno $n-1$ per le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

Disposizioni in merito all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023

- 7.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 3.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la CSEA acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa adotta le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto 102/2014 s.m.i., ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 131/2023.
- 7.2 Al fine di cui al comma 7.1 le imprese a forte consumo di energia elettrica, fatto salvo quanto previsto per quelle di recente costituzione dall'Articolo 6, dovranno dichiarare di essere titolari di una diagnosi energetica in corso di validità, eventualmente contenuta in un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA "Audit102"), in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 s.m.i..
- 7.3 L'impresa a forte consumo di energia elettrica che accede alle agevolazioni è tenuta a dare attuazione a una delle misure di cui all'articolo 3, comma 8, lettere a), ovvero b), ovvero c), del decreto-legge 131/2023 indicando, in occasione della presentazione a CSEA della dichiarazione relativa all'agevolazione dell'anno $n+1$, o in assenza di questa entro il 31 dicembre dell'anno n , la misura che l'impresa stessa ha adottato per l'anno n .
- 7.4 L'impresa a forte consumo di energia elettrica, in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai

sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.

Articolo 8

Controlli, rettifiche e relativa gestione

- 8.1 La CSEA effettua controlli di legittimità e coerenza con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dall'articolo 3, del decreto-legge 131/2023.
- 8.2 I controlli di legittimità sono relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, nonché alla completezza dei dati e della documentazione richiesta.
- 8.3 I controlli di coerenza sui dati di prelievo, fatto salvo quanto specificamente previsto per le imprese di recente costituzione, consistono:
- nella verifica dell'effettiva titolarità dei POD dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici, ivi inclusi i gestori di SDC, e dal SII;
 - nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica prelevata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dalle imprese distributrici, ivi inclusi i gestori di SDC, e dal SII per i medesimi POD.
- 8.4 I controlli di cui ai precedenti commi 8.2 e 8.3 sono effettuati dalla CSEA su tutte le dichiarazioni pervenute, entro la data di prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al comma 11.1, fatto salvo quanto previsto per l'anno 2024 nel comma 15.8.
- 8.5 La CSEA effettua a campione le verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL e del codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA ultima disponibile all'atto della presentazione della dichiarazione per l'accesso all'agevolazione. Dette verifiche potranno essere fatte sia precedentemente che successivamente alla prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al comma 11.1.
- 8.6 Ai fini dei controlli di cui al comma 8.3, la CSEA si avvale dei dati disponibili di prelievo contenuti nel SII, nonché dei dati trasmessi dalle imprese distributrici, dai gestori di SDC e ASSPC secondo quanto previsto Articolo 12.
- 8.7 Ciascuna impresa ha la possibilità di rettificare una dichiarazione inoltrando, tramite il Portale, una specifica richiesta alla CSEA.
- 8.8 In caso di accoglimento della suddetta richiesta sono concessi all'impresa 15 giorni lavorativi per la trasmissione della nuova dichiarazione.

- 8.9 Decorso il termine di cui al comma 8.8, il mancato invio della dichiarazione rettificata entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
- 8.10 Le imprese rientranti nelle classi di agevolazione di cui al comma 2.5 regolano con la CSEA, secondo le modalità e le tempistiche definite all'Articolo 9, l'eventuale variazione della suddetta contribuzione originata a valle della rettifica effettuata.
- 8.11 La mancata regolarizzazione della variazione di contribuzione ai sensi del comma 8.10, entro il termine indicato via PEC dalla CSEA, comporterà l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore come previsto dal presente provvedimento.
- 8.12 Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui al comma 8.2 o significative discordanze nei controlli di cui al comma 8.3, CSEA sospende l'inserimento nell'Elenco di cui al comma 3.1, richiede chiarimenti ai medesimi soggetti, e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.
- 8.13 L'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti e/o soccorsi istruttori di cui ai commi precedenti. Detto inserimento avviene alla prima data disponibile per gli aggiornamenti di cui al precedente comma 3.14.

Articolo 9

Pagamento diretto della contribuzione minima richiesta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 9.1 L'attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l'anno di competenza n , dalle imprese di cui al comma 2.5, che hanno richiesto il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza, è effettuata dalla CSEA in acconto nel corso dell'anno n e a conguaglio nell'anno $n+1$.
- 9.2 CSEA prima dell'esazione della contribuzione dovuta ovvero all'atto di pubblicazione sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa degli importi dovuti di cui al comma 9.3 determina gli importi come segue:

Contribuzione dovuta = max (% VAL per classe di appartenenza; 0,50 euro/MWh*prelievo anno precedente)

dove il prelievo dell'anno precedente è quello rinvenibile da CSEA con i dati ufficiali disponibili nel SII o comunicati dall'impresa distributrice o dal gestore di SDC.

- 9.3 Entro il 31 maggio dell'anno n , la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa di cui al comma 2.5 l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c) e comma 7 del decreto-legge 131/2023 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto.
- 9.4 La scadenza di pagamento delle rate di acconto non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di messa a disposizione dell'elenco da parte del SII.
- 9.5 Il pagamento delle suddette rate a CSEA è condizione necessaria per il mantenimento dell'impresa nell'elenco di cui al comma 3.1.
- 9.6 Per ciascun anno n , il mancato pagamento o pagamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della permanenza nell'elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco.
- 9.7 Qualora una impresa a forte consumo di energia elettrica con classe provvisoria abbia già provveduto al pagamento di una o due rate di acconto e successivamente venga assegnata a tale impresa una classe di agevolazione 0, la CSEA provvede al rimborso degli importi pagati entro 45 giorni dalla data di trasmissione da parte di CSEA al SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione di tale classe.
- 9.8 La CSEA verifica i dati di prelievo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione tenuto conto del dato del prelievo annuo effettivo rinvenibile dal SII, o dall'impresa distributrice nonché dai Gestori di SDC e ASSPC, individua l'opzione più vantaggiosa disponibile per l'impresa, di cui al comma 2.5, e procede al calcolo dell'importo definitivo della contribuzione dovuta e a conguagliare l'impresa con segno positivo o negativo.
- 9.9 Entro il 31 maggio dell'anno $n+1$, la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa il valore definitivo della contribuzione da pagare per l'anno n , sulla base del valore minimo come determinato ai sensi del comma 9.8, e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale conguaglio, da effettuare entro il 30 giugno dell'anno $n+1$.

Articolo 10

Copertura dei costi amministrativi

- 10.1 Per ciascuna annualità di competenza n , con l'eccezione dall'anno 2024, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione.
- 10.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 10.1, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell'Autorità una prima stima degli

oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno successivo nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.

- 10.3 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2025, sulla base di elementi forniti dalla CSEA è determinato come segue:
- per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.3, è fissato pari a 50,00 euro.
 - per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.4, l'importo è fissato pari a 300,00 euro.
- 10.4 Il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
- 10.5 In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
- 10.6 Il valore del contributo di cui al comma 10.3 può essere aggiornato annualmente con determina del Direttore della DSME, su proposta motivata della CSEA.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER ALTRI OPERATORI

Articolo 11 Disposizioni per il SII

- 11.1 Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.1, la CSEA lo trasmette al SII.
- 11.2 Entro il giorno 18 di ogni mese successivo all'invio di cui al comma 11.1, la CSEA trasmette al SII l'eventuale aggiornamento dell'elenco di cui al medesimo comma 11.1, nonché eventuali aggiornamenti degli elenchi di anni precedenti in esito a controlli e rettifiche.
- 11.3 Entro il decimo giorno successivo all'invio di cui ai commi 11.1 e 11.2, il SII, con riferimento a ciascun POD, di cui le imprese appartenenti all'elenco di cui al comma 3.1 sono titolari, registrato in RCU, aggiorna le informazioni relative a:
- la classe di agevolazione di cui ai commi 2.3, lettere b), c) e d) e 2.5;
 - la data di inizio validità della classe di agevolazione di cui alla lettera a).
- 11.4 In corrispondenza dell'aggiornamento di cui al comma 11.3, il SII rende disponibili, attraverso la predisposizione di appositi flussi informativi, alle imprese distributrici,

utenti del dispacciamento e controparti commerciali le informazioni di cui al comma 11.3.

11.5 Nella messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 11.3 il SII tiene conto di eventuali prestazioni commerciali intercorse (es. volture e nuove attivazioni), considerando la data di decorrenza della prestazione come data di inizio validità della classe di agevolazione.

11.6 Il SII rende disponibili a CSEA, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai POD nella titolarità delle imprese incluse nell'elenco di cui al comma 3.1, funzionali ai controlli di cui al comma 8.3.

Articolo 12

Disposizioni per le imprese distributrici e per i gestori di SDC e ASSPC

12.1 Le imprese distributrici e i gestori di SDC e ASSPC provvedono ad applicare i livelli della componente A_{SOS} associati dal SII ai singoli POD, come previsto all'Articolo 9, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni nel SII.

12.2 Ove necessario, le imprese distributrici e i gestori di SDC e ASSPC provvedono al conguaglio della componente A_{SOS} tenendo conto della data di inizio validità di cui al comma 11.3, lettera b).

12.3 Entro il 30 aprile di ciascun anno, le imprese distributrici e i gestori di SDC e ASSPC trasmettono alla CSEA l'elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite, secondo le modalità predisposte dalla medesima CSEA.

12.4 Per eventuali nuovi soggetti che presentano la dichiarazione, la CSEA richiede i dati di cui al comma 12.3, nonché eventuali altri dati di prelievo necessari ai fini dei controlli, alle imprese distributrici e ai gestori di SDC e ASSPC di riferimento.

12.5 Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 14.4, i distributori e i gestori di SDC e ASSPC di riferimento trasmettono alla CSEA i dati richiesti.

Articolo 13

Disposizioni in materia di fatturazione

13.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale all'impresa energivora dei benefici dell'applicazione delle componenti di cui al comma 2.3, lettere b), c) e d) e al comma 2.7 disposte dall'Autorità con propri provvedimenti.

Articolo 14

Disposizioni relative alle modalità di verifica per accertare le condizioni per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023

- 14.1 A seguito della emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, potranno essere stabilite, ove necessario, modalità operative di attuazione di tale disciplina.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 2024

Articolo 15

Periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2024

- 15.1 Con riferimento all'anno di competenza 2024, il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 3.1 è pubblicato in data 18 gennaio 2024 con applicazione della metodologia di agevolazione secondo le sole componenti di cui al comma 2.4.
- 15.2 Le imprese già inserite nell'elenco di cui al comma 15.1 possono richiedere, mediante apposita procedura predisposta in via urgente da CSEA, l'eventuale applicazione della modalità di cui al comma 2.5. Tale richiesta ha valore dalla competenza dei prelievi di energia elettrica dal 1 gennaio 2024.
- 15.3 A seguito dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.1, le imprese distributrici, i gestori di SDC, i gestori di ASSPC e le imprese di vendita sono tenute a fatturare, con nota di credito, in relazione ai POD delle imprese a forte di energia elettrica che usufruiscono dell'opzione di cui al comma 15.2, l'importo della componente A_{SOS} precedentemente fatturato, con riferimento ai prelievi del 2024, nella prima fattura utile.
- 15.4 Il Portale di cui al comma 3.2 viene aperto per la sessione suppletiva non prima del 1 febbraio 2024 e comunque successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023.
- 15.5 Alla sessione ordinaria 2024 si applica il comma 10.3 lettera a). Per la sessione suppletiva 2024 non si applicano il comma 3.10 ed il comma 10.3, lettera b), mentre si applica il comma 10.3 lettera a).
- 15.6 La sessione suppletiva per l'anno 2024 si svolge dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023.

- 15.7 Nell'ambito della sessione suppletiva 2024 è prevista la possibilità per le imprese che hanno richiesto l'agevolazione entro il 22 dicembre 2023 di rinunciare alla medesima.
- 15.8 Le imprese di vendita sono tenute a fatturare alle imprese che rinunciano all'agevolazione ai sensi del comma 15.6 il saldo della componente A_{SOS} precedentemente non fatturato, con riferimento ai prelievi del 2024, nella prima fattura utile.
- 15.9 La prima rata da versare in acconto alla CSEA entro il 30 giugno 2024 da parte delle imprese che richiedono il pagamento della % VAL_{RX} di cui al comma 2.5 è posta pari al 40% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c) e comma 7 del decreto-legge 131/2023. Il completamento del pagamento della quota VAL avviene in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.
- 15.10 È dato mandato alla CSEA di procedere, in via eccezionale per l'anno 2024, alle modifiche alle Procedure per il pagamento ai sensi di quanto previsto al comma 15.10.
- 15.11 Per l'annualità di competenza 2024, non si applica il comma 3.15; per le imprese che non hanno superato i controlli e necessitano di approfondimenti istruttori è prevista l'assegnazione della Classe 0 come una classe provvisoria con temporaneo annullamento dell'agevolazione. Al perfezionamento della dichiarazione, le imprese sono assegnate alla corrispondente classe idonea con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
- 15.12 Le imprese di recente costituzione possono presentare la dichiarazione per l'anno 2024 a partire dalla sessione suppletiva 2024.